

Codice DB0805

D.D. 5 febbraio 2014, n. 47

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n.152 Parte II, Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 Comune di Piedicavallo (BI) - Variante strutturale generale al P.R.G.C. L.R. n. 56/1977 e s.m.i. Pratica n. B20177

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale attraverso l'invio, da parte del Comune di Piedicavallo - n. 298 del 01.03.2010, del Documento Tecnico preliminare per espletare la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale; l'Organo Tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo di specificazione con nota prot. n. 27542/B08.05 in data 07.07.2010.

Il Comune di Piedicavallo ha adottato il piano nella versione preliminare con D.C.C. n. 20 del 06.07.2010 e conseguentemente ha svolto la fase di consultazione, acquisendo in tale fase il contributo della Provincia di Biella - Settore Governo del Territorio e Trasporti.

Il Progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 30 del 03.10.2011, integrata con D.C.C. n. 14 del 29.09.2012. Successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione di piano alla Regione, ove è pervenuta in data 13.12.2012; la pratica a seguito dell'esame da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 21.12.2012.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale, composto come sopra detto, e in data 22.11.2013 ha indetto una riunione alla presenza del Comune di Piedicavallo, del Settore Aree Naturali Protette - Direzione Ambiente e del Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Biella e Vercelli - Direzione Programmazione Strategica, per un confronto sui temi e sui contenuti del nuovo strumento urbanistico.

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale - Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 16079/DB10.02 del 28.11.2013, pervenuta in data 04.12.2013), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati.

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità procedente faccia proprie le osservazioni e le prescrizioni

riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Piedicavallo e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Biella e Vercelli copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di stabilire che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
Margherita Bianco

Allegato



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

Allegato

Rif. n. 41056 del 21.12.2012

Classificazione 11.90.PROVBL44/2014.1 del 5.02.2014

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione

Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Parte II- DGR 9.06.2008 n.12-8931
Comune di Piedicavallo (BI) – Variante strutturale generale al P.R.G.C.
L.R. n. 56/77 e s.m.i.
Pratica n. B20177

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante strutturale generale al P.R.G.C. del Comune di Piedicavallo (BI).

La Regione, in quanto amministrazione competente all'approvazione del piano, svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito anche RA). Il Comune di Piedicavallo ha inviato il Documento Tecnico preliminare con nota n. 298 del 01.03.2010 ed è stata espletata la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale.

In tale fase, si sono espressi i soggetti con competenza in materia ambientale:

- Provincia di Biella - Governo del Territorio e Trasporti, prot. n. 14157 del 1.04.2010;

- ASL BI - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 12207 dell'8.04.2010;
- ARPA - Dipartimento provinciale di Biella, prot. n. 35934 del 1.04.2010.

L'Organo tecnico regionale per VAS ha inviato il proprio contributo con nota prot. n. 27542/B08.05 in data 07.07.2010.

Il Comune di Piedicavallo ha adottato il piano nella versione preliminare con D.C.C. n. 20 del 06.07.2010 e ha acquisito il contributo della Provincia di Biella – Settore Governo del Territorio e Trasporti, reso nota prot. n. 40940 del 13.10.2010.

Il Progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 30 del 03.10.2011, integrata con D.C.C. n. 14 del 29.09.2012. Successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione in data 13.12.2012.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 21.12.2012.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, tenuta a esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e, con nota prot. 30704 dell'08.11.2013, ha indetto una riunione in data 22.11.2013 alla presenza del Comune di Piedicavallo, del Settore Aree Naturali Protette - Direzione Ambiente e del Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Biella e Vercelli - Direzione Programmazione Strategica, per garantire un esaustivo confronto sui temi e sui contenuti del nuovo strumento urbanistico.

Con nota prot. 1028/DB08.05 del 08.11.2013 l'Organo Tecnico regionale ha altresì consultato il Settore Valorizzazione e gestione del Paesaggio e il Settore Pianificazione territoriale e paesaggistica della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, in qualità di soggetti con competenza ambientale.

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 16079/DB10.02 del 28.11.2013, pervenuta in data 04.12.2013), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati. Tale contributo include anche il parere rilasciato dal Settore Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sul SIC IT1130002 "Val Sessera".

2. SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO CON EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

L'analisi della documentazione fornita dal Comune ha evidenziato alcune azioni che potrebbero generare ricadute sulle componenti ambientali e paesaggistiche che definiscono il quadro di riferimento della Variante e che dovranno pertanto essere approfondite nelle successive fasi di elaborazione del piano. Si richiamano di seguito tali azioni:

- inserimento di aree per nuove costruzioni accessorie non pertinenziali, sia nel capoluogo che in frazione Montesinaro;

- previsione di residenza sanitaria assistita con capienza di circa 60 ospiti, in parte attraverso il riutilizzo della struttura alberghiera del complesso Mologna e il recupero di unità abitativa adiacente e in parte mediante la realizzazione di nuova edificazione quale connettivo dei volumi esistenti;
- recupero della viabilità di cantiere realizzata lungo il torrente Mologna quale viabilità pubblica;
- riconferma dell'area sciistica in località Chioso e inserimento di una piccola superficie a margine da destinare a strutture di interesse collettivo;
- riconferma delle previsioni relative al complesso sportivo, parco e gioco esistente in località Ravere;
- riconferma dell'area pubblica destinata al pic-nic, che dovrà costituire anche punto di accesso per l'area di riserva di pesca alla trota prevista lungo il torrente Cervo.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

3.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs. 152/2006

Il RA, così come predisposto dall'Autorità proponente il piano, risulta solo parzialmente conforme rispetto a quanto previsto dall'All. VI del D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 12-8931 del 9.06.2008 e, in generale, poco esaustivo.

In particolare, le analisi svolte sulle diverse componenti ambientali appaiono generiche e frammentarie, con conseguenti difficoltà per la valutazione dei potenziali effetti determinati dall'attuazione delle azioni di piano.

Al fine di meglio definire le peculiarità del contesto ambientale in cui il piano opera e approfondire i possibili impatti conseguenti alla sua attuazione, si ritiene quindi opportuno segnalare quanto segue in merito alla coerenza esterna e interna, alla valutazione delle alternative, alla definizione di adeguate misure di mitigazione e compensazione e al programma di monitoraggio.

3.2 Coerenza esterna e interna

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna il RA non valuta in modo chiaro le interazioni tra la pianificazione sovraordinata ed equipollente e gli obiettivi previsti dalla Variante. Tali analisi si limita a evidenziare il quadro programmatico nel quale il nuovo strumento urbanistico si inserisce e fornisce alcune valutazioni sommarie circa la coerenza rispetto al Piano Territoriale Provinciale e alla pianificazione del limitrofo Comune di Rosazza, in particolare per quanto attiene alla vincolistica ambientale.

Un'analisi di coerenza esterna, come prevista dall'all. VI del D.Lgs. 152/2006 ed elaborata in forma di matrice sinottica, avrebbe reso possibile una più esaustiva verifica della corretta consequenzialità tra gli obiettivi della Variante e la pianificazione sovraordinata e di pari livello, consentendo di valutare con maggiore efficacia la sostenibilità delle scelte effettuate dall'Amministrazione.

Ai fini della valutazione della congruenza delle previsioni di piano, inoltre, sarebbe stato necessario effettuare un'analisi di coerenza interna, finalizzata a valutare se, e in che misura, le azioni previste, comprese quelle compensative e mitigative, risultino coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale prefissati. Tali analisi, elaborate in forma di tabella, inoltre avrebbero dovuto consentire di valutare e quantificare la corrispondenza tra le azioni di Variante e le Norme Tecniche di Attuazione.

3.3 Valutazione alternative

Il RA non sviluppa un'analisi delle possibili alternative alle scelte di pianificazione e non prende in considerazione l'opzione "zero", ovvero l'applicazione del PRGC vigente. A tal proposito si sottolinea che l'illustrazione delle alternative vagliate e dei loro presunti effetti ambientali, viceversa, avrebbe consentito di ricostruire l'iter decisionale alla base delle scelte effettuate dall'Amministrazione, anche dal punto di vista ambientale, nonché i criteri di scelta che hanno portato alla formulazione della Variante proposta.

3.4 Misure di mitigazione e compensazione

Le misure di mitigazione e compensazione ambientale individuate nel RA non risultano sufficienti rispetto agli impatti determinati dall'attuazione delle previsioni di piano. In particolare è necessario sottolineare che non sono state previste specifiche misure di compensazione ambientale per gli impatti non mitigabili. Pertanto nelle successive fasi di elaborazione del piano è necessario individuare misure compensative volte in particolare al miglioramento e all'implementazione della Rete ecologica; tali misure, al fine di garantirne l'attuazione, dovranno trovare un effettivo riscontro nelle NTA del nuovo strumento urbanistico.

Più nel dettaglio, si chiede di valutare attentamente le eventuali ricadute che l'attuazione della Variante potrebbe determinare sulle formazioni forestali esistenti, ricordando che:

- l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
- le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
- le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

3.5 Piano di monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio prevede una serie di indicatori finalizzati a descrivere esclusivamente l'attuazione di alcune delle previsioni di Piano, in particolare l'inserimento di un nuovo comparto sanitario assistenziale, la riformulazione dei tipi di intervento e delle modalità attuative per il comparto edilizio esistente e la ridefinizione cartografica degli ambiti di antica formazione e dei nuclei minori di valore storico-documentale. Tale approccio non risulta esaustivo in quanto, trattandosi di uno strumento urbanistico generale, il Piano di Monitoraggio dovrebbe prevedere indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il Piano si colloca (indicatori di contesto) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del Piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (indicatori di attuazione). In particolare si evidenzia che non sono stati previsti indicatori per alcune delle azioni previste

e che determinano impatti ambientali, quali ad esempio la realizzazione di aree accessorie non pertinenti, di nuova viabilità e di inserimento di una superficie da destinare a strutture di interesse collettivo in loc. Chioso.

Inoltre, si ritiene necessario includere nel set di indicatori individuato dalla Variante anche indici che consentano di quantificare:

- il livello di frammentazione ambientale del territorio comunale e di dispersione dell'urbanizzato;
- il consumo di suolo;
- le ricadute delle nuove previsioni sulla componente scenico-percettiva del paesaggio.

In particolare, per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo** e dei concomitanti processi di **frammentazione ambientale** e di **dispersione dell'urbanizzato** si chiede di fare riferimento agli indicatori illustrati nelle tabelle di seguito riportate.

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte-Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Inoltre, anche a prescindere dalla dimensione degli interventi previsti, si ritiene che l'applicazione di tali indici possa costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁴ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁵ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Per quanto riguarda il tema della **percezione del paesaggio** può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Tutti gli indicatori proposti dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia, per via telematica all'indirizzo mail: valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it.

Si evidenzia, inoltre, che il piano di Monitoraggio dovrà essere scorporabile dal Rapporto Ambientale e pubblicabile autonomamente. Le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno, infatti, essere diffuse, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune, insieme al piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi. Infine, si comunica la disponibilità dell'OTR a collaborare con l'Amministrazione comunale per approfondire le indicazioni sopra fornite e pervenire, con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico, a un'esauriva e completa definizione del piano di monitoraggio.

3.6 Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi

(Relazione che descrive come il processo di VAS abbia influito sulla formazione del piano)

Come evidenziato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, il Progetto definitivo trasmesso alla Regione deve essere comprensivo di una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano.

La Variante in oggetto comprende una prima versione di tale documento – denominata “Relazione illustrativa sugli aspetti del processo di VAS che hanno influito sulla formazione della Variante” - che dovrà però essere aggiornata e integrata alla luce delle modifiche apportate allo strumento urbanistico a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con competenza ambientale.

La versione definitiva di tale relazione dovrà essere strutturata secondo lo schema di seguito proposto e dovrà esplicitare sinteticamente:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- i criteri con cui si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale sviluppate nel RA, degli esiti delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate.

Si ricorda, inoltre, che la Relazione, nella stesura definitiva, dovrà riportare in allegato copia delle osservazioni e dei contributi ambientali acquisiti dall'Amministrazione durante tutto l'iter di formazione e valutazione della Variante, e, in analogia a quanto richiesto per il Piano di Monitoraggio, dovrà essere scorporata dal Rapporto Ambientale.

Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale

Il Comune ha adottato il Documento Tecnico Preliminare con provvedimento DCC n.del

Inviato ai soggetti con competenza ambientale al fine di avviare la fase di consultazione con nota prot. n. del

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella consultazione come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 (Regione – OTR VAS c/o Direzione Programmazione Strategica; Provincia - Settore Ambientale di riferimento; ARPA; ASL competente, ...).

L'Autorità procedente, in accordo con l'Autorità Competente, in base alle caratteristiche del proprio territorio comunale, ha valutato l'opportunità di estendere la consultazione anche ad altri Enti e/o organizzazioni portatori di interessi diffusi (es. Ente di Gestione di Area Protetta; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici; Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato, associazioni ambientaliste, comuni limitrofi, ...).

Elenco dei contributi acquisiti:

Sintesi delle scelte di Piano effettuate alla luce dei contributi ambientali:

Fase di pubblicazione del Progetto preliminare di piano

Adozione da parte del Comune del Progetto Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio, Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi con DCC n.del.....

Invio e comunicazione di pubblicazione (presso gli uffici e sul sito web dell'Ente) ai soggetti con competenza ambientale (SCA) come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e agli eventuali altri soggetti con competenza ambientale ritenuti necessari: nota prot n. del

Contributi e osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione e sintesi delle scelte di Piano da esse derivanti:

Progetto definitivo

Adozione da parte del Comune: DCC n.del.....

Invio in Regione con nota prot. n. del

Elenco dei contributi acquisiti:

Sintesi delle scelte di Piano effettuate nella fase di revisione ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 alla luce dei contributi ambientali:

4. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni della Variante e alle relative misure di mitigazione/compensazione ambientale individuate.

4.1 Risorse idriche

Il RA, seppure richiesto in fase di Specificazione, non prende in esame gli effetti conseguenti all'incremento del consumo della risorsa idrica, determinato principalmente dalla previsione di una residenza sanitaria assistita con capienza di circa 60 ospiti. A tal proposito si ricorda che l'art. 42, c. 5 delle NTA del Piano di Tutela di Acque prevede che i comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguino gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:

- a. rilasciano il titolo a edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
- b. prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.

Per quanto riguarda le captazioni idropotabili (art. 14 delle NTA), si evidenzia che le aree di salvaguardia (art. 25 del PTA) devono essere ridefinite ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano. Per le captazioni esistenti in attesa di ridefinizione, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico ai sensi della normativa statale e, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, non sono ammessi nuovi insediamenti e usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa. Pertanto risulta necessario conformare l'art. 14 delle NTA rispetto alla normativa vigente in materia di captazioni idropotabili.

Per quanto riguarda l'art 18 delle NTA si evidenzia che per le zone di rispetto per impianti di trattamento dei reflui urbani, la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata a tali impianti deve essere definita secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 31 del PTA.

Gli artt. 42 e 43 delle NTA prevedono, tra le destinazioni d'uso delle sottozone agricole E2 e E3, l'itticoltura; a tal proposito è necessario specificare nelle norme la tipologia di allevamenti ittici consentiti, in particolare rispetto alle finalità degli stessi (impianti di acquacoltura, impianti ittiogenici per il ripopolamento, ...) e inserire il riferimento alla L.R. 37/2006 - Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. In particolare, in caso si tratti di allevamenti ittici destinati ad acquacoltura, è necessario fare riferimento al Reg. 1/R del 10 gennaio 2012 e s.m.i. - Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R - che prevede all'art. 20 del Titolo VI le disposizioni relative all'attività di acquacoltura.

4.2 Suolo

Per quanto riguarda la tematica suolo, come già evidenziato in fase di Specificazione, la Variante non prevede aree di nuova espansione residenziale o produttiva, e gli unici interventi che determinano consumo e impermeabilizzazione di suoli sono legati a previsioni di nuova viabilità, nuove aree accessorie non pertinenziali, nuove aree a parcheggio, oltre che alla previsione di residenza sanitaria assistita in parte realizzata

attraverso l'intervento di nuova edificazione che non determinano particolari criticità rispetto a fenomeni di sfrangiamento e dispersione urbanistica. Tuttavia si evidenzia che, nonostante il consumo di suolo legato all'attuazione delle previsioni di piano sia limitato, non sono comunque state definite misure di compensazione ambientale adeguate.

Si prende invece atto positivamente del fatto che le NTA prevedono adeguate prescrizioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata nelle aree destinate a parcheggio o pavimentate, sia private che pubbliche.

4.3 Sic e Aree naturali protette

Una parte rilevante del territorio del Comune di Piedicavallo è compresa all'interno del SIC "Val Sessera" IT1130002, individuato ai sensi della Direttiva 92/43 CEE Habitat.

L'esame del RA evidenzia in generale, come già segnalato in fase di specificazione, una non sufficiente attenzione alla presenza del SIC e alle ricadute che le previsioni della Variante potranno determinare sugli habitat naturali, sulla flora e sulla fauna selvatica tutelate; in particolare la parte dedicata alla Relazione d'Incidenza consiste in una sola pagina.

Ciò premesso, si segnalano le seguenti carenze e problematiche specifiche:

- il confine del SIC è indicato solo nella Tavola P12, mentre sarebbe opportuno indicarlo anche nella planimetria generale della Variante;
- nel Rapporto Ambientale alle pag. 26 "Biodiversità, flora e fauna" e 31 "Individuazione ambiti di particolare rilevanza" non si cita la presenza del SIC Val Sessera;
- nel Rapporto Ambientale alla pag. 32, pur citando il SIC, si afferma che "non sono presenti obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, né comunitario";

Nella Relazione d'Incidenza il Comune afferma che il territorio del SIC, interessato da boschi e pascoli di alta quota, è interamente ricompreso nella zonizzazione agricola di tipo E1, a esclusione degli edifici rurali presenti, classificati in zona agricola E3.

Nella zona E1, come indicato all'art. 41 delle NTA, sono effettivamente consentiti unicamente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Nella zona E3 normata all'art. 43 delle NTA, diversamente da quanto affermato nella Relazione d'Incidenza, risulta possibile anche la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni, "annessi rustici" ed "annessi zootecnici"), di consistenza non marginale.

In relazione a tale previsione, qualora confermata, sarà necessario approfondire la Relazione d'Incidenza con adeguati elementi valutativi, tenendo conto anche delle eventuali esigenze infrastrutturali connesse all'accessibilità alle nuove strutture edilizie previste.

Si rileva inoltre che nella Tavola P04, diversamente da quanto indicato nella Relazione d'Incidenza, una parte del SIC, in corrispondenza dell'area sciistica del Chioso, è inserita in area urbana anziché in zona agricola; in tale area sciistica, normata all'art. 34 delle NTA, sono possibili interventi di nuova costruzione; anche in questo caso è necessario approfondire la Relazione d'Incidenza con adeguati elementi valutativi, tenendo conto in particolare dei possibili impatti e interferenze correlati allo svolgimento delle attività di cui è previsto l'insediamento.

Si ribadisce inoltre la necessità di inserire, nelle Norme di Attuazione della Variante, una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti degli interventi suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC.

Preso atto delle previsioni della Variante in oggetto, considerato che la documentazione

prodotta non consente un'adeguata valutazione degli impatti e delle interferenze delle previsioni stesse con gli habitat e le specie tutelate dal Sito Rete Natura 2000, si ritiene necessario richiedere gli opportuni approfondimenti come sopra specificato; si precisa che la Relazione d'Incidenza deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato D della L.R. 19/2009, come previsto all'art. 44 della stessa legge regionale.

4.4 Biodiversità

Le previsioni di piano, per quanto riguarda la componente floristico-vegetazionale, non andranno a interessare aree di particolare interesse. Tuttavia è necessario segnalare che, nell'ambito della previsione di residenza sanitaria assistita con capienza di circa 60 ospiti, in parte attraverso il riutilizzo della struttura alberghiera del complesso Mologna e il recupero di un'unità abitativa adiacente, ed in parte attraverso l'intervento di nuova edificazione quale connettivo dei volumi esistenti, è necessario preservare le specie arboree di pregio esistenti.

La previsione di recupero della viabilità di cantiere realizzata lungo il Torrente Mologna quale viabilità pubblica e la riconferma e l'inserimento di una piccola superficie a margine dell'area sciistica in località Chioso, da destinare a strutture di interesse collettivo, potrebbero determinare effetti diretti sulle cenosi arboree esistenti e, pertanto, è necessario individuare specifiche misure di compensazione ambientale finalizzate in particolare all'implementazione e al miglioramento della rete ecologica. Tali misure dovranno trovare riscontro anche nelle NTA al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

Risulta altresì necessario che l'art. 36 delle NTA, relativo alle aree boscate, riporti uno specifico riferimento alla normativa regionale in materia (L.R. 4/2009, riguardante la gestione e promozione economica delle foreste).

Inoltre si evidenzia che la possibilità, prevista negli art. 42 e 43 delle NTA, di realizzare nuove costruzioni (abitazioni, "annessi rustici" e "annessi zootecnici") di consistenza non marginale nelle sottozone agricole E2 (localizzata lungo la fascia perfluviale del Torrente Cervo) e E3 (ambiente montano) potrebbe determinare effetti rilevanti sulla biodiversità in ambienti ad alta naturalità. Pertanto risulta necessario valutare con attenzione tale previsione e, nel caso venisse confermata, individuare adeguate misure di compensazione ambientale.

4.5 Rifiuti

La tematica Rifiuti, come già sottolineato in fase di Specificazione, non viene trattata all'interno del RA. In base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2011, per il comune di Piedicavallo risulta una produzione totale di rifiuti pari a 140 t con una produzione pro-capite di 687 Kg/ab e una raccolta differenziata pari al 22,1%, al di sotto di quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, e dall'art. 13 della L.R. 24/02 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun Comune. Al fine del raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente è necessario adeguare il sistema integrato di raccolta differenziata al fine di renderlo idoneo ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e provinciale.

4.6 Requisiti energetici degli edifici

Come già evidenziato in fase di Specificazione, è necessario che gli strumenti di piano (NTA e Regolamento Edilizio) comprendano indicazioni e disposizioni adeguate a implementare aspetti impiantistici e soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla L.R. n. 13/2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e alle successive disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 43-11965 del 04.08.2009 così come modificata con deliberazione n. 18-2509 del 3 agosto 2011.

4.7 Presenza di amianto

Considerato che tra le azioni di piano è prevista la realizzazione di una residenza sanitaria assistita, in parte attraverso il riutilizzo della struttura alberghiera del complesso Mologna e il recupero di un'unità abitativa adiacente, si evidenzia che è necessario, in caso di accertamento della presenza di materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa vigente (ad es. manufatti contenenti amianto), prevedere lo smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore. Le procedure per la verifica di tale aspetto devono essere in accordo con la normativa vigente (D.M. 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto").

4.8 Viabilità

Per quanto attiene la viabilità il piano prevede il recupero della viabilità di cantiere (causa incendio) realizzata lungo il Torrente Mologna, quale viabilità pubblica e la trasformazione in viabilità pubblica del primo tratto del tracciato consortile in località Montesinaro. Le maggiori criticità potrebbero derivare dal recupero della viabilità realizzata lungo il Torrente Mologna, in quanto adiacente alla fascia arboreo-arbustiva perfluviale del torrente stesso. Si ritiene pertanto necessario che venga assicurato il mantenimento della suddetta fascia e, comunque, è necessario individuare misure di compensazione ambientale in caso si verifichi la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva o l'interruzione della continuità ecologica.

4.9 Paesaggio

Come evidenziato dal RA, il territorio del Comune di Piedicavallo è interessato dalla presenza di numerosi elementi di pregio ambientale e paesaggistico, che hanno motivato il riconoscimento di specifici istituti di salvaguardia:

- vincoli di tutela paesaggistica individuati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (lett. **c, d, e, g e h**);
- vincolo di tutela paesaggistica individuato ai sensi degli artt. 136 - 157 del D.Lgs 42/2004 (DD.MM. 01.08.2985) – Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo;
- SIC IT1130002 "Val Sessera" individuato ai sensi della Direttiva 92/43 CEE Habitat.

Oltre agli elementi suddetti spicca la presenza di un tessuto urbanizzato di matrice storica che ha mantenuto pressoché intatta la sua connotazione originaria. Si tratta di un patrimonio edilizio di rilevante valore architettonico e storico-documentale che, anche se non riconosciuto da appositi provvedimenti di tutela, ha giocato in passato, e gioca tutt'ora, un ruolo determinante nella definizione della struttura del paesaggio locale e della sua immagine. Anche gli interventi più recenti di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione sono stati infatti eseguiti in coerenza con i caratteri tipologici e

compositivi dell'edilizia tradizionale e con attenzione al contesto.

Emerge, quindi nel complesso, un'elevata qualità e integrità dei luoghi che le finalità e i principali obiettivi della Variante riconoscono e in buona misura tutelano.

Come evidenziato dalla documentazione predisposta dall'Amministrazione Comunale, infatti, non sono previste nuove aree di completamento o di espansione residenziale e produttiva; fanno eccezione esclusivamente la previsione di una residenza sanitaria assistita da realizzare prioritariamente mediante la rifunzionalizzazione della struttura alberghiera del complesso Mologna e di costruzioni accessorie non pertinenti a servizio delle residenze.

Inoltre, in coerenza con una delle principali finalità della Variante, che persegue la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, l'Amministrazione ha promosso una capillare analisi dei manufatti di matrice storica, finalizzata al riconoscimento dei loro caratteri peculiari.

È stata quindi predisposta una schedatura degli edifici più rappresentativi, che ha fornito un repertorio delle tipologie architettoniche e degli elementi caratterizzanti il tessuto edificato del capoluogo e della frazione di Montesinaro (Elaborato A_C0).

Da tali schede sono derivate disposizioni normative particolari e misure di tutela specifiche, non altrimenti riconducibili ai tipi normativi, volte a un corretto recupero e un'attenta valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. In particolare è stata posta attenzione a quei caratteri e a quegli elementi tipici della tradizione, che hanno contribuito a definire l'archetipo locale, conferendo al modello insediativo di matrice storica un'identità omogenea e chiaramente riconoscibile (elementi lapidei, rocchi cavi per la discesa dell'acqua, tipologie di serramenti, elementi decorativi ricorrenti, iscrizioni, disegno degli sporti, cornici marcapiano, elementi accessori quali fontane e vasche, ...).

Pur condividendo la metodologia proposta, si suggerisce di approfondire l'analisi condotta, valutando altresì il rapporto che intercorre tra i singoli oggetti architettonici e il contesto che ne costituisce la naturale cornice paesaggistica, sia esso tessuto urbano consolidato, sia territorio agricolo o naturale (rapporti con la viabilità di servizio, con gli edifici limitrofi, con gli spazi di pertinenza, con elementi accessori, con la vegetazione di arredo, ...). Da tale valutazione dovrebbero scaturire specifiche indicazioni normative con cui integrare le prescrizioni delle singole schede dell'Elaborato A_C0.

Si ricorda a tal proposito che con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010 sono stati approvati gli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia* e gli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale*. Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Infine, in analogia a quanto già sottolineato al paragrafo "Biodiversità", si evidenziano alcuni elementi di criticità connessi alle possibilità edificatorie previste per le sottozone E2 ed E3. Tali aree, localizzate in contesti dominati dalla presenza di ecosistemi naturali e seminaturali, presentano caratteri di pregio ambientale e paesaggistico che potrebbero essere sminuiti dalla realizzazione di nuovi edifici (abitazioni, annessi rustici e annessi zootecnici), anche di consistenza non marginale. Nel caso in cui tale possibilità edificatoria

sia confermata, si chiede di integrare i disposti normativi degli articoli 42 e 43 delle NTA con specifiche prescrizioni, finalizzate al corretto inserimento paesaggistico dei nuovi volumi e all'attuazione di adeguate misure di mitigazione ambientale.

5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti della Variante e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Piedicavallo, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della Variante strutturale generale al P.R.G.C. vigente potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche e integrazioni al piano.

Pertanto nella fase di rielaborazione della Variante dovranno essere apportate modifiche e integrazioni alla luce delle osservazioni esposte ai paragrafi 3 e 4 e delle indicazioni di seguito elencate che sinteticamente richiamano quanto espresso in relazione:

1. adeguare lo strumento urbanistico mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile, nonché all'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito ai sensi dell'art. 42, c. 5 delle NTA del Piano di Tutela di Acque;
2. conformare l'art. 14 delle NTA alla normativa vigente in materia di captazioni idropotabili;
3. definire la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata a impianti di trattamento dei reflui urbani (art. 18 delle NTA) secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque;
4. integrare gli art. 42 e 43 delle NTA con la normativa inerente gli allevamenti ittici;
5. considerato che la documentazione prodotta non consente un'adeguata valutazione degli impatti e delle interferenze delle previsioni stesse con gli habitat e le specie tutelate dal SIC IT1130002 "Val Sessera", approfondire la Relazione d'Incidenza come specificato al par. 4.3. si precisa che la Relazione d'Incidenza deve essere redatta secondo lo schema dell'all. D della L.R. 19/2009, come previsto all'art. 44 della stessa legge regionale;
6. inserire nelle NTA una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti degli interventi suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC;
7. preservare le specie arboree di pregio esistenti nell'ambito della previsione di residenza sanitaria assistita;
8. individuare, a fronte dei presumibili impatti conseguenti alla previsione di recupero della viabilità di cantiere lungo il Torrente Mologna e all'inserimento di una piccola superficie a margine dell'area sciistica in località Chioso, specifiche misure di compensazione ambientale finalizzate all'implementazione e al miglioramento della rete ecologica;
9. integrare l'art. 36 delle NTA, relativo alle aree boscate, con la normativa regionale in

materia, facendo riferimento in particolare alla L.R. 4/2009, riguardante la gestione e la promozione economica delle foreste;

10. valutare gli effetti sulla biodiversità e sull'integrità del sistema paesaggistico locale, determinati dalla possibilità di realizzare nuove costruzioni (abitazioni, "annessi rustici" e "annessi zootecnici"), di consistenza non marginale nelle sottozone agricole E2 e E3 (artt. 42 e 43 delle NTA) e, nel caso tale possibilità fosse confermata, individuare adeguate misure di compensazione ambientale;
11. approfondire l'analisi condotta sul tessuto edificato del capoluogo e della frazione di Montesinaro, valutando il rapporto che intercorre tra i singoli oggetti architettonici e il contesto che ne costituisce la naturale cornice paesaggistica (rapporti con la viabilità di servizio, con gli edifici limitrofi, con gli spazi di pertinenza, con elementi accessori, con la vegetazione di arredo, con le aree agricole, ...) e definire specifiche indicazioni normative con cui integrare le prescrizioni delle schede dell'Elaborato A_CO;
12. individuare criteri atti alla localizzazione e al posizionamento dei punti di conferimento e/o delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di migliorare i livelli di raccolta differenziata attualmente raggiunti;
13. integrare le NTA e gli strumenti di piano con la normativa di riferimento in materia di risparmio energetico;
14. prevedere nell'ambito di interventi di recupero edilizio, in caso di accertamento della presenza di materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa vigente (ad es. manufatti contenenti amianto), lo smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore vigente (D.M. 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto");
15. assicurare il mantenimento della fascia arboreo-arbustiva perifluviale del Torrente Mologna nell'ambito del recupero della viabilità esistente e, in caso di impatti diretti, prevedere adeguate misure di compensazione ambientale;
16. individuare compensazioni ambientali adeguate alle previsioni di piano, volte al miglioramento e all'implementazione della Rete ecologica, e correlarle a specifiche NTA al fine di garantirne l'attuazione;
17. ridefinire il Piano di Monitoraggio con specifico riferimento a quanto riportato al par. 3.5, individuando indicatori capaci sia di assicurare il controllo degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, sia di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e l'attuazione delle misure di mitigazione individuate (si vedano le indicazioni e le richieste illustrate nel paragrafo Programma di monitoraggio);
18. integrare e aggiornare la Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di Sintesi alla luce delle modifiche apportate alla Variante a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con competenza in materia ambientale.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, ***“l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione”***.

Tale fase di revisione, che come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del piano.

visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
Il Dirigente
arch. Margherita Bianco

Il referente:
arch. Francesca Finotto